

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI PER POTENZIARE IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALIMENTARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO

TRA

Il Comune di Rho, con sede legale in Piazza Visconti, 23 20017 RHO (MI) successivamente indicato come Comune, rappresentato dal Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona, dott. Francesco Reina in qualità di dirigente responsabile *pro tempore* esercenti i poteri di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

E

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di seguito denominato Soggetto Attuatore, con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore*

Di seguito congiuntamente Parti

PREMESSO CHE

- a) Con deliberazione di Giunta comunale del 1° luglio 2025, n. 119, è stato approvato il documento: "Linee di indirizzo finalizzate alla selezione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e realizzazione ai sensi dell'art. 55, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 di servizi integrati destinati a famiglie, bambini e bambine, ragazzi e ragazze per contrastare la povertà educativa ed alimentare nel territorio del Comune di Rho" .
- b) L'Amministrazione comunale, ha individuato, la procedura della co-progettazione, così come definita dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, dal decreto attuativo D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dalla disciplina regionale di riferimento (DGR N. IX/1353 del 25 febbraio 2011 e DDG del 28/12/2011 n. 12884) e dalle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M. 31 marzo 2021 n. 72, quale procedura di selezione di un Ente del terzo settore, operante sul territorio di Rho;
- Il documento prevede espressamente di *"attivare nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 le successive fasi del procedimento di co-progettazione ovvero: – Avvio del procedimento con atto del Direttore Area 2 Servizi alla Persona; – Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati; – Svolgimento delle sessioni di co-progettazione; – Conclusione della procedura ad evidenza pubblica; – Sottoscrizione della Convenzione"*;
 - Nell'ambito dei criteri generali, l'Area 2 Servizi alla Persona curerà lo sviluppo dei criteri di selezione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali».
- c) Il budget economico complessivo assegnato per il periodo di cinque anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della convenzione di co-progettazione comprenderà, oltre alle risorse finanziarie ordinarie per l'ente gestore rappresentate dal contributo comunale, altre forme di sostegno reperibili attraverso bandi, finanziamenti, donazioni o sponsorizzazioni;
- d) Per la realizzazione del progetto, il Comune di Rho metterà a disposizione gratuitamente l'immobile di proprietà comunale sito in Via Giusti, 2 identificato come "Centro Tortuga". In tali

spazi è compreso l'annesso scantinato che servirà per l'immagazzinamento temporaneo dei generi alimentari raccolti. Il Comune concede tali spazi con gli attuali impianti, arredamenti ed attrezzature già di proprietà dell'Ente, come registrati al proprio patrimonio.

– Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare sarà messa a disposizione gratuitamente, mantenendo in capo al Comune di Rho una parte degli oneri per la manutenzione straordinaria, salve eventuali migliorie a carico del soggetto, ivi compreso eventuali arredi e attrezzature aggiuntive.

– Resta inteso che i lavori di ordinaria manutenzione dell'immobile conferito sono a completo carico del Soggetto attuatore, come il costo delle utenze e/o la loro voltura;

e) In data XXXXXXXXXXXX è stato pubblicato l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione;

f) Con l'Avviso d' Istruttoria Pubblica per la co-progettazione si è stabilito:

g) di selezionare uno o più Ente del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione, assicurando il rispetto dei i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento che dovrà riguardare:

1. xxxxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxx;

3. xxxxxxxxxxxx

4. Monitoraggio e valutazione, con restituzione degli esiti al Comune di Rho.

h) La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore XXXXXXXX del giorno xx/xxxxxxxx/2025.

– Con verbale n. xxxx del xxxxxxxx, il RUP, dott.ssa Chiara Melchiorre ha preso atto delle candidature presentate e svolto l'Istruttoria preliminare prevista dall'Avviso pubblico.

– All'esito delle operazioni, le candidature presentate o l'unica candidatura presentata e ammessa è la seguente: xxxxxxxxx P.IVA. xxxxx.

– Con verbali di seduta nr. Xxx e xxxxx del xxxxxxxx, ore xxxxx la Commissione ha espresso la propria valutazione dell'unica candidatura ammessa secondo i criteri esposti nell'Avviso pubblico.

– Con determinazione del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona del xxxxxxx, n. xxxxx è stato assegnato l'Avviso d'Istruttoria Pubblica xxxx per la co-progettazione di a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– P.IVA. xxxxxxxxxxxxxxx.

i) Con verbale n. xx del xxxxxxxx è stata formalizzata la Fase B – Attività di co-progettazione, apportando alcune integrazioni e precisazioni al progetto presentato.

j) Con determinazione del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona del xxxxxxx, n. xxxxx è stato definitivamente assegnato l'Avviso d'Istruttoria Pubblica xxxxxxxxxxxxxxxx– P.IVA. xxxxxxxxxxxxxxx, approvando altresì lo Schema di Convenzione

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue

Art. 2 Definizioni

1. In questa Convenzione sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- a) **Amministrazione:** il Comune di Rho;
- b) **Documento di Co-progettazione:** è costituito dall'insieme degli atti che disciplinano l'istruttoria pubblica (linee d'indirizzo, avviso pubblico e documenti allegati) e contiene le finalità del progetto;
- c) **Convenzione:** questo documento contenente la disciplina fondamentale dei rapporti tra le Parti che sarà stipulata tra l'Amministrazione comunale e il Soggetto Attuatore;
- d) **Forza Maggiore:** fatti e/o atti che le parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione;
- e) **Piano economico e finanziario:** l'elaborato in formato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata delle risorse del Progetto, con indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che assicurano l'equilibrio e la sostenibilità del Progetto stesso;
- f) **Progetto complessivo:** è il documento approvato a conclusione della fase di co-progettazione e redatto a partire dal progetto presentato dal Soggetto Attuatore in risposta all'avviso d'istruttoria pubblica;
- g) **Prestazioni:** l'erogazione di servizi ed attività previste dal Progetto Complessivo;
- h) **Rischi operativi:** sono i rischi collegati alla domanda (ossia l'utilizzo effettivo dei servizi e delle prestazioni), all'offerta (ossia all'offerta delle prestazioni secondo gli standard di Progetto) e alla disponibilità (ossia alla disponibilità continua delle Prestazioni);
- i) **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento;
- j) **Soggetto Attuatore:** l'ente di terzo settore o l'eventuale ATI/RTI di enti di terzo settore selezionato in sede di istruttoria pubblica e assegnatario della co-progettazione;
- k) **Soggetto Finanziatore:** uno più soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione e dal Soggetto Attuatore che assicurano fonti di finanziamento al progetto;

Art. 3 Accettazione generale dei termini

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle attività derivanti dalla co-progettazione per la gestione di alloggi, in semi-autonomia, confiscati alla criminalità organizzata e riconvertiti per l'accoglienza di donne e minori vittime di violenza in uscita da percorsi di protezione, sono quelle indicate da questa Convenzione e dal Progetto Complessivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione, contenente le ulteriori clausole integrative di questa Convenzione definite in tale sede.
2. Le premesse, gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale di questa Convenzione. Il Soggetto Attuatore dichiara di avere piena e completa conoscenza degli atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

Art. 4 Durata

1. La Convenzione ha durata dalla sua stipulazione e sino al xx xxxx xxxx (*massima durata prevista cinque anni*).
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare la durata della Convenzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per

l'individuazione di un nuovo soggetto nell'erogazione delle Prestazioni.

3. Il Soggetto Attuatore si impegna a garantire l'erogazione delle Prestazioni fino all'individuazione del nuovo partner.

Art. 5 Oggetto della convenzione

1. Questa Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Rho e il Soggetto Attuatore individuato tramite specifica istruttoria pubblica quale partner dell'Amministrazione comunale nella gestione di servizi integrati per potenziare il contrasto alla povertà educativa e alimentare nel territorio del Comune di Rho.
2. Ha costituito oggetto di progettazione condivisa la completa definizione delle modalità di gestione di servizi integrati per potenziare il contrasto alla povertà educativa e alimentare nel territorio del Comune di Rho, secondo le modalità e le tempistiche regolate da questo documento e nel progetto complessivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione.
3. Le Prestazioni sono erogate nel rispetto delle finalità sociali e pubbliche stabilite dall'Amministrazione e sono caratterizzate per la complessità e la pluralità di attività, definite per finalità strategiche:
 - a) contrastare fenomeni diffusi di povertà alimentare, in una logica di integrazione, distribuendo aiuti concreti per migliorare le condizioni di vita e fornire, in primis, alle famiglie la soddisfazione dei principali bisogni evolutivi, azione imprescindibile per spezzare il circolo dello svantaggio sociale e dar loro un effettivo sostegno per continuare a costruire e rafforzare la relazione di fiducia con le persone, disegnando insieme un percorso di uscita, almeno in parte, dalla condizione di fragilità;
 - b) potenziare il contrasto a situazioni di povertà educativa, disagio sociale e emarginazione, offrendo esperienze, proposte educative e di socializzazione qualificate che, in un contesto ludico e relazionale, possano favorire l'arricchimento e la crescita personale dei minori e delle famiglie;
 - c) valorizzare la rete di Istituzioni scolastiche, Enti del Terzo Settore e delle realtà associative territoriali, operanti sul territorio di Rho, per favorire quei processi di connessione, di confronto, di condivisione delle sinergie, dello scambio reciproco di competenze, di idee e individuare soluzioni innovative per prevenire il disagio e l'esclusione sociale, nelle sue diverse manifestazioni in una logica di "comunità educante";
 - d) attivare processi di partecipazione delle famiglie e dei bambini alla vita della comunità e del territorio in cui vivono nonché sviluppare competenze educative, sociali e relazionali delle rispettive famiglie;
4. Le Prestazioni sono coerenti con il "*Documento di co-progettazione*" e sono state oggetto di completa definizione nell'ambito della fase di co-progettazione sulla base della proposta progettuale presentata dal soggetto aggiudicatario. Sono quindi indicate nel Progetto Complessivo.

Art. 6 Ulteriori iniziative ed attività consentite

1. In aggiunta alle Prestazioni ed alle attività descritte da questa Convenzione, è facoltà del Soggetto Attuatore realizzare ed erogare ulteriori attività senza oneri o contributi a carico dell'Amministrazione a condizione che:

- a) questa facoltà sia stata prevista in sede di proposta progettuale;
 - b) le attività e le iniziative siano finalizzate ad un innalzamento qualitativo delle riposte offerte ai bisogni espressi, nel rispetto delle finalità indicate da questa Convenzione.
2. Le ulteriori attività devono essere preventivamente comunicate al RUP affinché ne valuti la compatibilità con il Documento di co-progettazione e il Progetto Complessivo.
 3. Con specifico verbale il RUP autorizza il Soggetto Attuatore a svolgere le iniziative e le attività ulteriori.

Art. 7 Ricerca di risorse (fundraising)

1. Il Soggetto Attuatore può utilizzare il Progetto Complessivo per partecipare a bandi o altre iniziative per la ricerca di risorse o finanziamenti pubblici e privati per l'attuazione del Progetto Complessivo.
2. Il Soggetto Attuatore può proporre all'Amministrazione di assumere il ruolo di partner o capofila nelle attività di fundraising previste da questo articolo.
3. Il conseguimento di risorse a finanziamento del Progetto comporta l'aggiornamento del piano economico e finanziario.

Art. 8 Responsabilità

1. Il Soggetto Attuatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore è, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della Convenzione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo al Soggetto Attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 9 Impegni dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna ad assicurare il controllo e la vigilanza delle Prestazioni erogate dal Soggetto Attuatore attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.
2. L'Amministrazione partecipa all'organismo di *governance* del progetto di cui al successivo Art. 12, istituito ad esito della fase di co-progettazione sulla scorta della proposta formulata in sede di offerta dall'aggiudicatario.

Art. 10 Impegni del Soggetto attuatore

1. Il Soggetto Attuatore si obbliga alla realizzazione ed erogazione diretta delle attività oggetto della Convenzione e del Progetto Complessivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione, nonché di quelle che, successivamente alla stipulazione della stessa, dovessero essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione su richiesta motivata del Soggetto Attuatore, con divieto di cessione delle stesse o di parte di esse ad un soggetto giuridico terzo rispetto a quello individuato a seguito dell'istruttoria pubblica.
2. Il Soggetto Attuatore si obbliga a rendicontare le risorse pubbliche messe a disposizione

dall'Amministrazione secondo le regole stabilite dall'Amministrazione stessa.

Art. 11 Personale impiegato

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della Convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Soggetto Attuatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i già menzionati obblighi.
4. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Soggetto Attuatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 60 giorni dalla data di avvio delle stesse.
5. Le Prestazioni previste dalla Convenzione dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
6. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
7. Con riferimento alle responsabilità derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Soggetto Attuatore si assume ogni responsabilità riguardo all'adozione delle misure di prevenzione e protezione, inclusa la formazione, rivolte al personale, con conseguente esonero di responsabilità per l'Amministrazione per quanto attiene l'espletamento delle attività in oggetto.
8. Le disposizioni di questo articolo si applicano ai tirocinanti ospitati dal Soggetto Attuatore limitatamente agli obblighi che il Soggetto Attuatore assume come Soggetto Ospitante.
9. L'inosservanza delle disposizioni previste da questo articolo può determinare la risoluzione della Convenzione.

Art. 12 Governance

1. Il Soggetto Attuatore quale "partner" del Comune nella co-progettazione è parte attiva nella concretizzazione del modello direzionale, gestionale e organizzativo individuato e proposto in sede di offerta progettuale.
2. L'assetto organizzativo complessivo della *governance* del Progetto nonché di

progettazione di eventuali nuovi interventi, è quello proposto dal Soggetto Attuatore in sede di offerta e derivante dalla co-progettazione. L'assetto organizzativo proposto potrà essere integrato in accordo tra le parti in sede di co-progettazione.

3. Al Soggetto Attuatore, quale soggetto gestore competente, oltre all'attività di gestione previste dal Progetto, la pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione delle attività svolte e degli interventi eseguiti.
4. Gli strumenti di *governance* sono strutturati sulla base di uno stabile organismo integrato pubblico/privato, con la partecipazione dell'eventuale Soggetto finanziatore, che tiene conto delle varie istanze rappresentate e dei diversi portatori d'interesse. In particolare, sono stati essere definiti congiuntamente gli strumenti di governo, di presidio e di controllo della gestione complessiva.
5. Gli strumenti di *governance* sono essenzialmente finalizzati:
 - a) alla costante condivisione tra le Parti degli strumenti di governo, di presidio e controllo della progettazione secondo principi organizzativi riconosciuti e secondo uno schema organizzativo che, sulla base della proposta progettuale del Soggetto Attuatore, è stato elaborato tra le Parti in sede di coprogettazione e allegato alla presente Convenzione;
 - b) l'analisi e la valutazione delle varie istanze rappresentate dai diversi soggetti portatori di interessi locali coinvolti;
 - c) alla definizione e risoluzione degli eventuali conflitti relativi a questioni interpretative sull'attuazione delle attività progettuali concordate.
6. La Parti, in ogni caso, si impegnano a facilitare un rapporto di coordinamento tra i propri operatori ed i responsabili dei servizi interessati al fine di una puntuale realizzazione degli interventi.

Art. 13 Monitoraggio e Controllo

1. Il Soggetto Attuatore dovrà produrre semestralmente all'Amministrazione comunale, in formato elettronico, i dati relativi all'andamento delle Prestazioni.
2. Con la stessa cadenza il Soggetto Attuatore dovrà presentare report relativi all'andamento delle attività e servizi proposti e condivisi nella fase di co-progettazione.
3. Oltre ai report statistici dovrà essere prodotta, alla scadenza della Convenzione, una relazione complessiva sull'andamento dei servizi evidenziando eventuali criticità, proposte di miglioramento, revisioni progettuali da apportare all'attività.
4. È prevista la possibilità, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, di chiedere altre forme di rendicontazione sull'andamento dei servizi e delle attività erogate, concordando tempi e modi con il Soggetto Attuatore.
5. L'Amministrazione può richiedere gli opportuni chiarimenti sui dati, sui report e sulla documentazione di rendicontazione. Il Soggetto Attuatore dovrà fornire tempestivamente i chiarimenti richiesti.

Art. 14 Principio di collaborazione

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Amministrazione

le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare conflitti tra le Parti.

2. L'Amministrazione si impegna a collaborare con il Soggetto Attuatore per la realizzazione del Progetto.

Art. 15 Risorse del Progetto

1. Il valore complessivo di realizzazione del progetto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da xxxxxxxxx a xxxxxxxxx è stimato in xxxxxxxxxxxxx euro.
2. Le risorse finanziarie ordinarie per il Soggetto Attuatore saranno rappresentate dalle tariffe/rette applicate per l'erogazione delle Prestazioni.
3. Per la realizzazione dell'azione, l'Amministrazione mette a disposizione degli spazi indicati nella planimetria allegata (Allegato 1) nell'immobile di proprietà comunale sito in Via Giusti, 2 identificato come "Centro Tortuga". In tali spazi è compreso l'annesso scantinato che servirà per l'immagazzinamento temporaneo dei generi alimentari raccolti. Il Comune concede tali spazi con gli attuali impianti, arredamenti ed attrezzature già di proprietà dell'Ente, come registrati al proprio patrimonio.
4. Ai fini della co-progettazione, il valore d'uso del bene è identificato considerando le seguenti stime:
 - a) Gas e Teleriscaldamento;
 - b) Acqua;
 - c) Energia elettrica;
 - d) Manutenzione;
 - e) Pulizie calcolate a 20,00 euro/ora per 3,0 al giorno
 - f) Costi indiretti di personale per la gestione pari a 0,5 ore giorno al costo di 33 euro ora
 - g) Quota accantonamento per straordinarie pari a 5,0 per mq
 - h) Quota margine 15,00% dei costi precedenti
5. Sulla base di dati reali (utenze) e stime parametriche, il valore d'uso del bene è stimato pari a 31.725,00 euro annue.
6. La parte relative alle utenze è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno 2024 è stimata in 8.500,00 euro annue.
7. Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare sarà messa a disposizione gratuitamente, mantenendo in capo all'Amministrazione una parte degli oneri per la manutenzione straordinaria, salve eventuali migliorie a carico del soggetto, ivi compreso eventuali arredi e attrezzature aggiuntive.
8. In ogni caso, il Soggetto Attuatore dovrà farsi carico del pagamento delle utenze attive o da attivare secondo necessità.
9. Le risorse messe a disposizione dal Soggetto Attuatore sono:
 - a) in termini di risorse finanziarie, a xxxxxxxxxxxxx euro
 - b) in termini di arredo pari a XXXXXXXXXXXX euro

- c) in termini di spazi fisici aggiuntivi pari a xxxxxxxxxxxeuro
- d) in termini di progetti aggiuntivi pari a xxxxxxxxxxx

Art. 16 Rischi connessi all'erogazione delle Prestazioni

1. I rischi e la ripartizione delle relative responsabilità tra Comune di Rho, Soggetto Attuatore e Soggetto Finanziatore, collegati all'erogazione dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione, sono stati definiti tra le parti in sede di coprogettazione.
2. I rischi operativi sono comunque a carico del Soggetto Attuatore.

Art. 17 Riapertura della co-progettazione e modifiche

1. L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di richiedere al Soggetto Attuatore la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o all'emergere di nuovi bisogni.
2. Le variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle Prestazioni oggetto della Convenzione e non comportino a carico del Soggetto Attuatore maggiori spese.
4. Eventuali modifiche, prescrizioni o varianti, rispetto a quanto pattuito, richieste dall'Amministrazione concordate tra le Parti in sede di erogazione dei servizi e delle attività saranno definite, in coerenza con le finalità e gli obiettivi complessivi del Progetto, nell'ambito dell'organismo di *governance* di cui all'Art. 12, tenendo conto sia degli eventuali e comprovati oneri a carico del Soggetto Attuatore che di eventuali vantaggi economici conseguenti alle modifiche, prescrizioni o varianti di cui ai commi precedenti.

Art. 18 Forza maggiore

1. È condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo del Soggetto Attuatore o dell'Amministrazione da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente schema di Convenzione.
2. Il verificarsi di circostanze di Forza maggiore può dare luogo ad una revisione del Progetto al fine di assicurarne la continuità.

Art. 19 Documenti facenti parte della Convenzione

1. Sono parte integrante e sostanziale della Convenzione:
 - a) la deliberazione di Giunta comunale del xx xxxx xxx, n xxxx;
 - b) l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione di interventi d'inclusione sociale attiva;
 - c) l'offerta presentata dal Soggetto Attuatore in sede di istruttoria pubblica;

- d) il progetto complessivo di erogazione dei servizi ed attività approvato dalla Parti a conclusione della fase di co-progettazione contenente le ulteriori clausole integrative di questa Convenzione definite in tale sede.

Art. 20 Condizioni generali di contratto

1. La sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati da parte del Soggetto Attuatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di co-progettazione.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni della presente Convenzione deve essere effettuata, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 C.C..

Art. 21 Fallimento del Soggetto Attuatore

1. Il fallimento del Soggetto Attuatore comporta, lo scioglimento *ope legis* della Convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qui invocata in via speciale.

Art. 22 Penali, ritardi, inadempienze

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO:	Importo penalità
1	Sospensione delle attività, per decisione unilaterale del Soggetto Attuatore, per ogni giornata	€ 100,00
2	Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti	da €100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento

2. Le penali dovranno essere pagate dal Soggetto Attuatore con apposito bonifico.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Soggetto Attuatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

Art. 23 Referenti della Convenzione

1. Il Soggetto Attuatore dovrà indicare, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a realizzare tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.
3. L'Amministrazione indicherà i propri referenti amministrativi e tecnici che cureranno la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate alla Convezione.

Art. 24 Cessione della Convenzione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.
2. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Offerta, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Art. 25 Cauzione

1. Il Soggetto Attuatore presta la cauzione definitiva di xxxxxx nella seguente forma:
 - a) xxxxxxxxxxxxxxxx
2. In ogni caso, questa clausola non esclude il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze del Soggetto Attuatore.

Art. 26 Polizze assicurative

1. Il Soggetto Attuatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione delle Prestazioni da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale unico per sinistro: 1.000.000,00 (unmilione/00) euro.
2. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, il Soggetto Attuatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le Prestazioni previste dal Progetto complessivo.
3. Copia delle polizze, specifiche, o come appendici alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al RUP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. Le Parti possono concordare le modalità con cui stipulare polizze assicurative a tutela rischi che riguardano le risorse immobiliari messe a disposizione.
5. Il Soggetto Attuatore può stipulare polizze assicurative per i rischi derivanti da eventi di Forza Maggiore o per gli altri rischi operativi.
6. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da

parte del Soggetto Attuatore. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Soggetto Attuatore sull'Amministrazione.

7. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati da sub-appaltatori, sub-fornitori, consulenti.

Art. 27 Risoluzione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida a adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo della cauzione definitiva.
2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dei servizi e delle attività previste nella co-progettazione;
 - b) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - c) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - d) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali
 - e) subappalto;
 - f) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 143 agosto 2010, n. 136;
 - g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente schema di Convenzione;
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art. 28 Cessazione, revoca per motivi di interesse pubblico e recesso

1. La convenzione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse.
2. L'Amministrazione ha diritto di recedere dalla Convenzione in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 29 Vigilanza e controlli

1. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'erogazione delle attività/servizi, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- a) potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- b) accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- c) effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Art. 30 Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della Convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 31 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non è contemplato in questa Convenzione, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.
2. La Convenzione, ed ogni obbligazione relativa allo stesso, è regolato dalla legge italiana.
3. Le Prestazioni sono soggette alle disposizioni previste da norme, provvedimenti e intese nazionali e regionali in materia di case rifugio per le donne vittime di violenza.

Art. 32 Stipulazione convenzione- spese, imposte e tasse

1. La Convenzione è stipulata in modalità elettronica in forma privatistica.
2. La Convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti alla Convenzione, sono a carico del Soggetto Attuatore, se dovute.
4. Il Soggetto Attuatore è Ente del terzo settore, regolarmente iscritto al RUNTS, il registro Enti del terzo settore, e quindi soggetta a quanto disposto dall'articolo 82 comma 3 del decreto legislativo 117 del 2017 in materia di registrazione degli atti.
5. L'oggetto della convenzione riguarda specificamente le attività d'interesse generale previste dall'art. 5 del decreto legislativo 117 del 2017, in particolare le attività di xxxxxxxxxxxxxx previste dall'art. 5 comma 1 lettera xxx) del decreto legislativo 117 del 2017. Pertanto, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del medesimo decreto, si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
6. È in capo al Soggetto Attuatore il rischio di modifiche alla normativa fiscale intervenute durante la vigenza della Convenzione.
7. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 33 Trattamento di dati personali

1. Ai sensi dell'art. 4 – punto 1 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (d'ora in avanti Regolamento), si intende per dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, indirettamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. In base al predetto art. 4 – punto 7 - del Regolamento, il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
3. A questo riguardo il Soggetto Attuatore dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l'organizzazione, senza possibilità da parte dell'Amministrazione di interferire direttamente sull'organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo a tale soggetto, il quale assume quindi la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita adotta tutte le misure, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati personali.
4. Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con riguardo alle funzioni amministrative- contabili e di rendicontazione, l'Amministrazione assume la qualità di distinto e autonomo Titolare del trattamento dei dati, osservando i principi e le disposizioni del Regolamento.
5. Le Parti, in osservanza al principio di proporzionalità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla posizione rivestita, si scambiano esclusivamente i dati indispensabili per l'applicazione della presente Convenzione.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento e alle disposizioni applicabili in materia, compresi il decreto legislativo. n. 196/2003 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Comune di Rho

Soggetto Attuatore

Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle Parti.